



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 17/02/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE V.I.A. E POLITICHE ENERGETICHE 10 gennaio 2011, n. 2

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii., D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Ampliamento impianto di recupero e deposito preliminare di rifiuti - Comune di Nardò (Le) - Proponente: Eurorecuperi S.r.l.-

L'anno 2011 addì 10 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,

IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 1859/09 art.1, art. 4 c. 6, art. 11 c. 4), ha adottato il seguente provvedimento:

- Con nota acquisita al prot. n. 70415 del 02.09.2009 il sig. Presta Antonio Salvatore, in qualità di legale rappresentante della Eurorecuperi S.r.l. - Via Strada Paduli, 19 - Nardò (Le) -, iscritta nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti al n. 10 per l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216, D. Lgs. n. 152/06, trasmetteva istanza di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il progetto concernente l'ampliamento del predetto impianto di recupero e deposito preliminare di rifiuti.

Con la suddetta istanza veniva depositata la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

- con nota prot. n. 11041 del 25.09.2009 il Servizio Ecologia invitava il proponente ad effettuare la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

Con la stessa nota il Servizio Ecologia richiedeva al Comune di Nardò ed alla provincia di Lecce il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 14292 del 31.12.2009 la Eurorecuperi S.r.l. trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate su "Corriere della Sera" (quotidiano a diffusione nazionale) del 20.10.2009, "Corriere del Mezzogiorno" (quotidiano a diffusione locale) del 21.10.2009 e sul BURP n. 162 del 19.10.2009.

- con nota acquisita al prot. n. 8345 del 22.06.2010 il Settore Urbanistica e Ambiente - S.U.A.P. - del Comune di Nardò trasmetteva copia della nota prot. n. 36236 del 21.04.2010 con la quale la Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - aveva trasmesso il proprio parere, del quale si riporta il seguente stralcio:

“...sulla scorta dell’istruttoria tecnica condotta, ritiene di potere esprimere, ai sensi dell’art. c.4, L.R. n.11/01, e dell’art.25, c.3, D.Lgs. n.152/06, parere in linea tecnica favorevole...ritenendo ciò nondimeno segnalare, all’autorità competente per la procedura di V.I.A., la necessità che il proponente provveda:

- a fornire dimostrazione della compatibilità delle attività di progetto con le Norme Tecniche di Attuazione del PIANO DI BACINO - STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI), ed in particolare con le disposizioni di cui agli art.6 - Alveo fluviale in moderamento attivo ed aree golenali e dell’art.7 - Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.);
- all’integrazione del progetto con un piano di gestione operativa dell’impianto e con un piano di ripristino ambientale del sito a fine vita operativa dell’impianto. In quest’ultimo piano dovrà prevedersi che la riconversione dell’area avvenga previa verifica dell’assenza di contaminazioni o, in caso contrario, di interventi di bonifica da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti inquinati;
- all’individuazione di una rete di monitoraggio della falda idrica sotterranea, che preveda un adeguato numero di pozzi collocati idrogeologicamente a monte ed a valle dell’impianto;
- alla predisposizione ed attuazione di apposito separato piano di monitoraggio ambientale, comprensivo di controlli periodici della qualità delle acque di falda, dei livelli di rumorosità e delle emissioni in atmosfera.
- Con nota acquisita al prot. n. 14292 del 31.12.2009 il Settore Urbanistica e Ambiente - S.U.A.P. - del Comune di Nardò trasmetteva documentazione integrativa concernente l’intervento proposto e relativa alle prescrizioni impartite dall’AUSL LE nel corso dell’istruttoria;
- Con nota datata 17.05.2010 la società proponente faceva presente che “... la Tavola A4 del Quadro di Riferimento Programmatico relativa alle previsioni del Piano di Assetto Idrogeologico ed in generale tutti i riferimenti al Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) presenti nello Studio d’Impatto Ambientale e nel relativo progetto, sono da ritenersi ininfluenti a seguito del ricorso n. 119/2006, presentato dal Comune di Nardo, con altri Comuni della Provincia di Lecce, presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contro l’Autorità di Bacino della Puglia, per cui con sentenza n. 127/2009 è stato annullato per il Comune di Nardo, il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico approvato con Delibera n. 39/2005 dell’AdB e s.m.i. Come motiva la sentenza, difatti, non è conforme alla legge e agli obiettivi del piano l’aver vincolato le aree nel. loro insieme sulla scorta di un alto indice di pericolosità idraulica...”
- Con successiva nota acquisita al prot. n. 11270 del 18.08.2010 il Settore Urbanistica e Ambiente - S.U.A.P. - del Comune di Nardò trasmetteva il parere di seguito riportato:

“...CONSIDERATO

- Che la Eurorecuperi S.r.l. risulta iscritta con Determina Provinciale n. 2879 del 15/10/2008, nel Registro Provinciale Utilizzatori Rifiuti al n. 10, per lo svolgimento di operazioni di recupero, con procedure semplificate, di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non, di scarti costituiti da spezzoni di cavi con i conduttori di alluminio e rame, ecc. riportate nell’allegato C’alia parte IV del D.lgs. 152/06 sigle R4 R5 ed R13.
- Che l’impianto localizzato a nord di Nardò, a circa 2 km dal centro abitato, è situato sulla S.P. 115 e si trova a circa 1.6 km dalla S.S. 174 che collega Nardo a Manduria (Ta) e a 2,3 km dalla S.P. che collega Nardo con la strada di grande comunicazione S.S. 101 Lecce-Gallipoli e che dista circa 7 km dall’impianto.
- Che l’area che ospita l’impianto esistente è ubicata su un lotto di superficie catastale pari a mq 36.982 ricadente nel territorio del Comune di Nardo. Tale area è riportata in Catasto al Foglio di Mappa nr. 75 particelle 449, 450, 452, 454, 455.
- Che il progetto interessa esclusivamente aree dell’esistente stabilimento “impianto per il recupero e deposito preliminare di rifiuto”.
- Che il progetto sottoposto a V. I. A. si propone di:
 - integrare e potenziare le operazioni di recupero già svolte dalla società Eurorecuperi S.r.l., in

particolare:

- R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici (Allegato C Parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche (Allegato C Parte IV del D. Lgs. 152/2006);
- R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) (Allegato C Parte IV del D. Lgs. 152/2006);
- potenziare, in aree stabilite dei piazzali interni allo stabilimento, lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sottoponendoli alle seguenti operazioni:
 - D15 - Deposito Preliminare (allegato 8 alla parte IV del D. Lgs. 152/2006);
 - D14 - Ricondizionamento Preliminare (allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006);
 - Raggruppamento Preliminare (operazione D13 dell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/2006) effettuato nel proprio stabilimento la bonifica e il recupero di veicoli fuori uso;
- effettuare nel proprio stabilimento la bonifica e il recupero di veicoli fuori uso;
- effettuare nel proprio stabilimento una prima fase di bonifica e trattamento dei RAEE.
- Che il progetto prevede il montaggio di nuovi macchinari, la tamponatura esterna con pannelli in lamiera di acciaio zincato con interposto coibente isolante dello stesso tipo e colore di cui è costituita una copertura esistente, attuale ambiente di lavoro per le attività di manutenzione dei mezzi dell'azienda e la realizzazione di un impianto di trattamento acque meteoriche costituito da una grigliatura, una vasca per la disoleazione, una vasca per la dissabbiatura e relativo scarico in trincea drenante.
- Che il sito in oggetto ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" con valore distinguibile ai sensi dell'art. 2.01 punto 1.3 delle NTA del P.U.T.T./p. :
- Che il sito in oggetto ricade in Ambito Territoriale Distinto per quanto riguarda il sistema dell'assetto geologico ed idrogeologico, in particolare in relazione ai Corsi d'acqua ai sensi dell'art.3.08 delle NTA allegate al P.U.T.T./p.
- Che il sito in oggetto ricade in Ambito Territoriale Distinto per quanto riguarda il sistema della componenti Botanico - Vegetazionali; in particolare in relazione alle Aree Protette ai sensi dell'art. 3. 13.1 delle NTA allegate al P.U.T.T./p.
- Che in base al vigente PRG, l'area ricade in parte in zona D/3 "Zone artigianali esistenti e di completamento", parte in zona E1 "Zone agricole e produttive normali", parte ricade nella "Fascia di rispetto", parte in zona E2 "Zone agricole con prevalenti colture arboree".

CONSIDERANDO PERTANTO

- Che, anche in riferimento all'Ambito Territoriale Esteso di tipo C e dell'Ambito Territoriale Distinto per quanto riguarda il sistema dell'assetto geologico e idrogeologico del P.U.T.T./P, le opere in progetto sono da realizzarsi tutte all'interno del suddetto impianto.
- Che, anche con riferimento all'Ambito Territoriale Distinto, sistema della componenti Botanico-Vegetazionali del P.U.T.T./p, non sono previste opere che comportano grave turbamento della flora e della fauna locale o arature profonde o movimenti di terra che possano alterare in maniera sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito e che non si prevede la realizzazione di una discarica.
- Che gli impatti sulle componenti ambientali (aria, acqua, flora e fauna, suolo e rumore) derivanti dall'attività di recupero e deposito preliminare di rifiuti verranno misurati e controllati così come riportato dall' All. B 10 "Piano di monitoraggio ambientale".
- Che le emissioni in atmosfera riferibili all'attività in oggetto sono riconducibili al punto di emissione convogliato E1 e ai punti di emissione diffusa ED e ED1.
- Che le emissioni del punto convogliato E1 provengono dal gruppo elettrogeno con potenza termica nominale inferiore ad 1 MW e che pertanto non necessitano di specifica autorizzazione ai sensi del comma 14 dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006.
- Che per le emissioni diffuse, provenienti dai cumuli di alcuni rifiuti quali cemento, mattoni e inerti, sono applicate opportune prescrizioni tecniche al fine di prevenire e minimizzare la loro formazione.

- Che le emissioni in atmosfera saranno monitorate con frequenza annuale, secondo quanto riportato nell'All.B10 "Piano di monitoraggio ambientale".
- Che le immissioni sonore nell'ambiente esterno, ai sensi della Tab.1-18 dell'art.6 del D.P.C.M. 01/03/1991 e art. 3 della LR. n. 3 del 12/02/2002, rispetteranno i limiti di legge imposti di 65dB(A) periodo diurno e di 55dB(A) periodo notturno.
- Che le immissioni sonore saranno monitorate con frequenza annuale, secondo quanto riportato nell'All. B10 "Piano di monitoraggio ambientale".
- Che non vi sono scarichi idrici provenienti dall'attività di recupero dei rifiuti.
- Che i piazzali sui quali avverranno le operazioni di recupero e deposito preliminare di rifiuti sono realizzati con opportuni accorgimenti al fine di rendere la pavimentazione impermeabile.
- Che le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali, dopo opportuno trattamento, saranno trattate e quindi scaricate tramite trincee drenanti rispettando i limiti di legge di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006.
- Che il monitoraggio degli scarichi idrici avverrà con frequenza annuale secondo quanto riportato nell'All. B10 "Piano di monitoraggio ambientale" e che sarà altresì monitorata la falda profonda secondo quanto previsto dall'All.B10 "Piano di monitoraggio ambientale".
- Che il progetto non prevede alcuna nuova richiesta di rilascio di concessione per il prelievo di acque di falda.
- Che l'impianto è già in possesso di certificato di agibilità rilasciato dal Comune di Nardò in data 01/10/2008 n.ro 116/2008.
- Che in seguito al ricorso n. 119/2006, presentato dal Comune di Nardo, con altri Comuni della Provincia di Lecce, presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche contro l'Autorità di Bacino della Puglia, con sentenza n. 127/2009 è stato annullato anche per il Comune di Nardo, il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico approvato con Delibera n. 39/2005 dell'AdB;
- Che, comunque, le aree di stoccaggio dei rifiuti sono ubicate ben al di là della fascia di pertinenza fluviale ampia 75 metri (come già disposto dall'art. 10 comma 3 e dall'art. 6 comma 8 delle N.T.A. del PAI.)...

sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ritiene di potere esprimere, ai sensi dell'art.11 comma 4, L. R. 11/2001 e dell' art. 25 comma 3, D. Lgs. 152/2006, parere in linea tecnica FAVOREVOLE....

- Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta dell'11.03.2010, esaminati gli elaborati progettuali depositati, rilevava quanto di seguito riportato:

Il progetto presentato interessa le aree dell'esistente stabilimento che è sito a Nardò a circa 2 Km dal centro abitato, sulla S.P. 115 e si trova a circa 1.6 Km dalla S.S. 174 che collega Nardò a Manduria e a 2,3 Km dalla S.P. che collega Nardò con le strade di grande comunicazione S.S. 101 Lecce-Gallipoli e che dista circa 7 Km dall'impianto.

Lo Studio d'Impatto Ambientale presentato dalla ditta Eurorecuperi S.r.l. fa riferimento agli impatti delle operazioni di integrazione e potenziamento delle operazioni di recupero già svolte dalla società ed in particolare:

1. R4 - Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici
2. R5 - Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
3. R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
4. Potenziare, in aree stabilite dei piazzali interni allo stabilimento, lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sottoponendoli alle seguenti operazioni:
5. D 15 - Deposito Preliminare
6. D 14 - Ricondizionamento Preliminare
7. Raggruppamento preliminare e bonifica/recupero nel proprio stabilimento di veicoli fuori uso

8. Effettuare nel proprio stabilimento la bonifica e il recupero dei veicoli furori uso

9. Prima fase di bonifica e trattamento RAEE

Il progetto prevede essenzialmente l'installazione di nuovi macchinari, la tamponatura esterna con pannelli in lamiera di acciaio zincato, per la chiusura di dell'attuale ambiente di lavoro per l'attività di manutenzione dei mezzi d'azienda, e la realizzazione di un impianto di trattamento acque meteoriche costituito da una grigliatura, una vasca per la disoleazione, una vasca per la dissabbiatura e relativo scarico in trincea drenante.

Ai sensi della L.R. 11/2001 nell'ambito della procedura di VIA, preso atto del parere espresso dal Comune di Nardo in data 10.08.2010, prot. 29446/2010, del parere della Provincia di Lecce, espresso in data 21.04.10, prot. 36236, si ritiene che, al fine di poter chiudere il procedimento, anche alla luce delle osservazioni espresse dalla Provincia di Lecce, è necessario integrare lo S.I.A. con:

1. piano di gestione operativa dell'impianto;
2. piano di ripristino ambientale del sito a fine vita operativa dell'impianto;
3. integrazione al piano di monitoraggio ambientale con l'individuazione di pozzi già esistenti per il monitoraggio periodico della falda;
4. dimostrazione della compatibilità delle attività di progetto con le norme tecniche di attuazione del Piano di Bacino (PA).

Tutto ciò considerato, con nota prot. n. 12325 del 22.09.2010 il Servizio Ecologia formalizzava la richiesta di integrazione progettuale nei termini sopra evidenziati;

- Con nota acquisita al prot. n. 14602 del 17.11.2010, la ditta istante riscontrava la predetta nota prot. n. 12325/2010 del Servizio Ecologia e trasmetteva quanto richiesto;

? Nella seduta del 20.12.2010, il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6 art. 4 e del c. 4 art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 18589/09, analizzata la documentazione progettuale depositata, preso atto che alla data del presente provvedimento risultano trasmessi i richiesti pareri del Comune di Nardò e della Provincia di Lecce, considerato che non sono pervenute osservazioni nei termini previsti dalla normativa in vigore, rilevava quanto di seguito riportato:

Con nota prot. 12325 del 22.09.2010 dell'Ufficio VIA della Regione Puglia, a valle del parere espresso dal Comitato VIA, con il quale si richiedevano

1. piano di gestione operativa dell'impianto
2. piano di ripristino ambientale del sito a fine vita operativa dell'impianto
3. integrazione al piano di monitoraggio ambientale con l'individuazione di pozzi già esistenti per il monitoraggio periodico della falda
4. dimostrazione della compatibilità delle attività di progetto con le norme tecniche di attuazione del Piano di Bacino (PA).

Preso atto che con nota acquisita al prot. dell'Ufficio VIA n. 14602 del 17.11.2010 il proponente trasmette le integrazioni richieste.

Il Comitato Reg.le di V.I.A., ai sensi della L.R. 11/2001, nell'ambito della procedura di VIA, esaminate le integrazioni e ritenendole esaustive, ritenendo altresì che le motivazioni espresse dall'istante per la realizzazione dell'intervento sono sufficientemente supportate da elementi oggettivi e riscontrabili, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto a condizione che il controllo dei risultati dei monitoraggio ambientali vengano trasmessi tempestivamente all'ARPA Puglia per le valutazioni di competenza.-

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n.11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto in particolare il c. 2 art. 2 del predetto Regolamento che testualmente recita:

“Le competenze del Comitato comprendono:

- a) L'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo (SIA);
- b) L'individuazione e la quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (suolo, sottosuolo, acque, aria, paesaggio) e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti proposti dal proponente;
- c) L'analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il progetto in esame e di tutta la documentazione agli atti;
- d) L'esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione;
- e) La formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera o intervento proposto.

Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.12.2010, parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente l'ampliamento dell'impianto di recupero e deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi sito nel Comune di Nardò, proposto dal sig. Presta Antonio Salvatore, in qualità di legale rappresentante della Eurorecuperi S.r.l. - Via Strada Paduli, 19 - Nardò (Le) -

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

- Di notificare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Il Dirigente
Istruttore PO VIA dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
